

PEPP, VICINI A UN MODELLO UNICO EUROPEO?



A cura di **Matteo Massimo D'Argenio**, avvocato e partner dello studio
Legale D'Argenio Polizzi e associati

È di qualche settimana fa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento delegato (Ue) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (Ue) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio contenente le norme tecniche e l'informativa precontrattuale per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), applicabile dal marzo 2022.

Si tratta delle regole per la definizione delle caratteristiche tecniche – costi, commissioni, performance, informativa precontrattuale – dei Pepp, prodotti pensionistici che, per il loro carattere di transnazionalità e portabilità tra Stati membri, sono destinati ad integrarsi nel funzionamento del mercato unico europeo, contribuendo, a livello finanziario e previdenziale, alla costruzione della c.d. "ever closer union".

Nell'ambito di tali norme tecniche, particolare importanza sembrano assumere le regole relative all'informativa precontrattuale, volte a garantire la confrontabilità sul territorio europeo di un prodotto che fa della portabilità tra Stati membri una delle sue caratteristiche essenziali.

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione utilizza il modello, ormai collaudato (ma esso stesso in corso di revisione) del Key Information Document (Kid). Il Regolamento delegato (Ue) 2021/473 introduce così il Pepp Kid, riconducibile al Priips Kid (ne mantiene struttura generale e indicazioni su costi e performance), completando l'informativa al cliente con il Prospetto delle prestazioni del Pepp, documento volto a consentire ai clienti di "tenere traccia e monitorare facilmente l'andamento dei propri risparmi nel Pepp".

Il Regolamento pone particolare attenzione all' "ambiente online", il cui funzionamento, anche a livello assicurativo e finanziario, rappresenta un'altra sfida per un'Europa integrata post-pandemica. ●